GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 19

Adunanza 8 maggio 2012

OGGETTO: PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2012 EX ART. 58 D.L. 112/2008 E S.M.I.. INIZIATIVE LEGALI A TUTELA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI ALIENAZIONE. INCARICO DI PATROCINIO ALL'AVV.TO GIUSEPPE M. RICCI DELLO STUDIO LEGALE GRANDE STEVENS
(U.I. EURO 6.292,00.=).

Protocollo: 383 – 14216/2012

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore D'Ottavio.

Premesso che:

- con propria Deliberazione n. 1062-39687/2011 del 8/11/2011 è stato approvato un primo elenco di immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di dismissione ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 e s.m.i., seguito da un secondo elenco integrativo ap-provato anch'esso con Deliberazione n. 239-10285/2012 del 27 marzo 2012, per un valore stimato complessivo di € 57.942.620,00 relativamente ai soli immobili da alienare nell'anno 2012;
- i seguenti immobili, del valore complessivo stimato di € 11.250.500,00, ricompresi nel predetto "Piano delle alienazioni" per l'anno 2012, presentano situazioni di occupazione non riconosciute da questa Amministrazione:

INDIRIZZO	DESCRIZIONE IMMOBILE
Ex strada SS 11 - Chivasso	Ex casa cantoniera
Via Cavour n. 30 – Moncalieri	Ex casa cantoniera
Strada Lanzo n. 313 - Venaria	Ex casa cantoniera
Area Ponte Mosca	Immobili diversi
Orbassano Fg. 29 part. strade	Terreno

- per i suddetti immobili non è stato possibile ottenere un rilascio spontaneo da parte degli occupanti;
- sono possibili eventuali contenziosi con gli occupanti in ordine alla pretesa sussistenza di eventuali titoli di godimento o di acquisizione degli immobili a favore degli stessi.

Rilevato che si rende pertanto necessario promuovere iniziative legali nei confronti dei soggetti occupanti al fine di ripristinare la situazione di legalità a tutela del patrimonio provinciale di prossima dismissione, e che tali iniziative hanno anche l'obiettivo di favorire l'appetibilità sul mercato dei lotti considerati e quindi il buon fine dei procedimenti di alienazione.

Considerato che le predette situazioni di occupazione inerenti gli immobili sopra riportati, già in parte in carico da diverso tempo al Servizio Avvocatura, risultano essere di non immediata risoluzione, comportando pertanto la necessità di una puntuale assistenza legale, in ragione della loro delicatezza e complessità.

Dato altresì atto che il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede che il Servizio Avvocatura della Provincia "[…] *curi il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'ente, svolgendo il complesso delle incombenze defensionali avanti le autorità giudiziarie di ogni ordine e grado.*
Svolge attività di consulenza legale agli organi di direzione politica e di direzione amministrativa dell'ente.
Cura il complesso delle attività extragiudiziarie, anche al fine di prevenire il contenzioso, e coordina gli interventi dell'ente in ambiti di attività che comportino definizione di conflittualità e/o controversie, per assicurare unifor-mità delle procedure".

Preso atto che, a seguito della richiesta effettuata con note del Servizio Patrimonio n. prot. 78760 del 27 gennaio 2012, e n. prot. 214712 del 14 marzo 2012, di un'analisi congiunta della situazione dei cespiti immobiliari occupati per procedere, in via stragiudiziale dell'avvio di azioni di rilascio, l'Avvocatura ha comunicato, con propria nota n. prot. 226956 del 16 marzo 2012, che, trattandosi di attività di ordinamento settoriale e specialistico non usualmente trattato dalla stessa, di trovarsi nell'impossibilità di fornire l'assistenza legale richiesta dall'Area Patrimonio, dovendo i legali del Servizio impegnarsi, in via prioritaria, nella cura del rilevante contenzioso in trattazione.

Ritenuto pertanto, in considerazione dello straordinario contenzioso attualmente in carico all'Avvocatura dell'Ente, di affidare ad un Avvocato esterno all'Ente del Foro di Torino il patrocinio per l'avvio delle azioni dirette ad ottenere il rilascio dei citati immobili inseriti nel "Piano delle alienazioni", attività questa strumentale alla valorizzazione e dismissione dei medesimi.

Considerato peraltro non conveniente acquisire in via permanente, maggiori risorse umane, attesa la temporaneità e straordinarietà della prestazione oggetto dell'incarico di patrocinio.

Contattato a tal proposito l'Avvocato Giuseppe M. Ricci, Codice Fiscale RCCGPP59M22L219U, dello Studio Legale GRANDE STEVENS, con sede in via del Carmine n. 2 - 10122 – Torino, che in data 12/04/2012 ha presentato un preventivo di spesa di € 5.000,00 oltre ad IVA di legge e CPA 4% per complessivi € 6.292,00 (di cui € 5.000,00 per diritti ed onorari, € 200,00 per CPA 4% ed € 1.092,00 per IVA 21%).

Ritenuto che il citato preventivo sia congruo, in relazione alla natura, ai contenuti, alla durata dell'incarico, al valore dei cespiti immobiliari oggetto dell'incarico ed alla professionalità posseduta, come risulta dalla dichiarazione della scheda istruttoria depositata agli atti.

Richiamato il "Regolamento per l'accesso agli impieghi" approvato con Deliberazione della del Consiglio Provinciale del 25 giugno 1996 n.122-97908/1996, modificato con D.G.P. 4 marzo 2008, n. 185-19941/2008 e D.G.P. 20 maggio 2008 n. 478- 30409/2008, ed in particolare l'art. 2 ai sensi del quale la Provincia può acquisire prestazioni di lavoro mediante contratti di lavoro autonomo e/o consulenza, finalizzati a soddisfare esigenze cui non sia possibile far fronte con il personale in servizio, in via eccezionale; nonchè gli artt. 53 ss. dello stesso regolamento che definiscono criteri, modalità e procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo.

Preso atto che in base all'art. 60, c.1 lett. d), del citato Regolamento, essendo l'importo dell'incarico pari ad € 5.000,00 (oltre I.V.A. e C.P.A.) non risulta necessario effettuare preliminarmente un'analisi comparativa.

Richiamati:
- l'art. 110, comma 6, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, ai sensi del quale, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, possono essere previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
- l'art. 7, commi 6, 6-bis, 6-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che individua i presupposti di legittimità per l'affidamento di incarichi esterni, demandando ai regolamenti per l'ordinamento degli uffici e dei servizi dei singoli enti locali l'adeguamento a tali principi;
- l'art. 62, comma 2, del vigente Statuto, ai sensi del quale, per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio, la Provincia può provvedere in via eccezionale, temporanea e non continuativa, mediante incarichi professionali, per la soluzione di specifiche problematiche relative a questioni determinate, e delimitate, stabilendo preventivamente la durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Valutato, in relazione ai contenuti della Circolare interna del Segretario Generale del 29 giugno 2010, n. prot. 21699, che:
- il contenuto dell'incarico è riferito alle operazioni strumentali alla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà della Provincia di competenza del Servizio Patrimonio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58 del D.L. 112/98 e dell'obiettivo n. FA5/2011/130 del P.E.G. provvisorio del 2012;
- l'affidamento dell'incarico è eccezionale e temporaneo, in correlazione all'impossibilità di ricevere supporto interno del Servizio Avvocatura;
- l'incarico è altamente professionale poiché richiede il patrocinio di un legale per l'avvio delle procedure di rilascio degli immobili;
- in correlazione alla natura e all'importo dell'incarico, non occorre la valutazione preventiva del Collegio dei Revisori dei Conti in quanto di importo non superiore a 5.000,00 (come indicato nella circolare succitata);
- di contro risulta cogente l'obbligo di sottoporre il presente provvedimento alla Corte dei Conti ai sensi ai sensi dell'art. 42 Legge 30 dicembre 2004 n. 311.

Vista la scheda istruttoria a firma del Dirigente del Servizio "Patrimonio" e del Direttore dell'"Area Patrimonio e Servizi Interni" e del Segretario Generale, depositata agli atti.

Ritenuto pertanto che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per l'affidamento diretto ed atteso che l'Avv.to Giuseppe M. Ricci dello Studio GRANDE STEVENS ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico di patrocinio.

Considerato che è interesse dell'Amministrazione incaricare in tempi brevi il legale al fine di non ritardare le procedure di alienazione degli immobili in discorso e che si rende pertanto necessario procedere al completo impegno della spesa necessaria per la retribuzione dell'incarico di patrocinio in deroga alle limitazioni di spesa di cui all'art. 163, comma 1 del DLgs 267/2000 e s.m.i. in regime di esercizio provvisorio.

Rilevato che la spesa complessiva di € 6.292,00 trova copertura finanziaria con applicazione della spesa sull'intervento 1010503 del Bilancio dell'esercizio provvisorio anno 2012, cap. 7703 del PEG dell'esercizio provvisorio anno 2012.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Visto l'art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

1) di affidare il patrocinio legale ad un Avvocato esterno per l'avvio delle procedure di rilascio degli immobili occupati evidenziati in premessa e per quant'altro necessario a tutela del patrimonio provinciale in ambito stragiudiziale;

2) di affidare all'Avvocato Giuseppe M. Ricci del Foro di Torino, C.F. RCCGP-P59M22L219U, con elezione di domicilio presso il medesimo in via del Carmine n. 2 - 10122 – Torino, dello Studio Legale Grande Stevens, l'incarico di patrocinio di cui al punto precedente, per l'importo complessivo di € 6.292,00 (di cui € 5.000,00 per prestazioni professionali ed € 200,00 per contributo C.P.A. 4% - € 1.092,00 per IVA di legge), alle condizioni di cui allo schema di contratto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All. A), che contestualmente si approva;

3) di dare atto che il contenuto del presente incarico è da considerarsi strumentale alla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà provinciale presi in considerazione;

4) di dare atto che il Dirigente del Servizio Patrimonio provvederà alla sottoscrizione del contratto di incarico ed in ogni altro incombente ad esso relativo ed apportando le eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di atto;

5) di impegnare la somma di € 6.292,00 sull'intervento 1010503 del Bilancio dell'esercizio provvisorio anno 2012, cap. 7703 del Peg dell'esercizio provvisorio anno

2012;

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1 co. 173 della L. 23/12/2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006).

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta

All. A

PROVINCIA DI TORINO

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PATROCINIO ALL'AVV.TO GIUSPEPPE M. RICCI

TRA

La Provincia di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Dirigente del Servizio Patrimonio, nato a Taranto il 1 febbraio 1957 e domiciliato ai fini del presente atto in Torino - Via Maria Vittoria, 12, sede della Provincia di Torino, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto

E

L'Avv.to Giuseppe M. Ricci, dello Studio Legale Grande Stevens, nato a Torino il 22 agosto 1959, residente in Strada Val San Martino n. 50, Codice Fiscale RCCGPP59M22L219U;

PREMESSO CHE

- con Deliberazione della Giunta Provinciale n..... del.....è stato conferito all'Avv.to Giuseppe M. Ricci l'incarico per il patrocinio relativo alla gestione delle procedure di rilascio degli immobili occupati della Provincia di Torino inseriti nel "Piano delle alienazioni immobiliari" ex art. 58 D.L. 112/2008, per l'anno 2012;
- il presente contratto ha carattere esecutivo della Deliberazione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.

TUTTO CIO' PREMESSO
CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO
SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue:

Art. 1 - Oggetto
La Provincia di Torino conferisce all'Avv.to Giuseppe M. Ricci, dello Studio Legale Grande Stevens, che accetta, l'incarico per il patrocinio relativo alla gestione delle procedure di rilascio degli immobili occupati della Provincia di Torino inseriti nel "Piano delle alienazioni immobiliari" per l'anno 2012, che di seguito si elencano:

INDIRIZZO	DESCRIZIONE IMMOBILE
Ex strada SS 11 - Chivasso	Ex casa cantoniera
Via Cavour n. 30 – Moncalieri	Ex casa cantoniera
Strada Lanzo n. 313 - Venaria	Ex casa cantoniera
Area Ponte Mosca	Immobili diversi
Orbassano Fg. 29 part. strade	Terreno

Le prestazioni oggetto dell'incarico consistono nella disamina e studio delle pratiche di cui sopra e nell'inoltro delle diffide di rilascio ai soggetti occupanti e quant'altro necessario a tutela del patrimonio provinciale in ambito stragiudiziale.
Il professionista incaricato, oltre agli obblighi stabiliti, si impegna a fornire ogni necessario chiarimento si rendesse utile. Tali prestazioni si intendono compensate con gli onorari e rimborsi stabiliti.

Art. 2 - Termine per lo svolgimento dell'incarico
L'incarico dovrà essere espletato sino al termine di stipulazione dei contratti di compravendita, fermo restando che le attività strettamente attinenti alla tutela del valore patrimoniale degli immobili

dovranno essere espletate entro il termine di avvio delle procedure di vendita dei suddetti immobili di prossima pubblicazione (avvio presunto mese di luglio 2012).

Art. 3 - Verifica delle prestazioni
Fermo restando che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo, non esiste alcun vincolo di subordinazione, spetterà al Dirigente competente la verifica delle prestazioni ed il controllo della concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato.
Lo stesso Dirigente avrà cura di effettuare le segnalazioni verbali all'incaricato di eventuali problemi.

Art. 4 - Corrispettivo
Il corrispettivo per la prestazione è stabilito in euro 5.000,00 oltre ad IVA di legge e C.P.A. 4%.
Il corrispettivo è da intendersi comprensivo di tutto quanto necessario per l'espletamento dell'incarico, nonché di ogni onere, spesa, tributo etc..
Il pagamento avverrà entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della parcella, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 Cod. Civ..

Art. 5 - Tracciabilità dei pagamenti
Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i., l'affidatario del presente incarico, con la sottoscrizione del contratto dichiara:

- di impegnarsi ad utilizzare per tutte le transazioni relative al contratto il conto corrente dedicato comunicato alla stazione appaltante, ivi comprese le eventuali modifiche ai sensi dell'art. 3 co. 7 L. 136/2010 e s.m.i.;
- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporta sanzioni specifiche ed il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- di impegnarsi ad inserire, a pena di nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti un'apposta clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
- di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, qualora si verifichi;
- di impegnarsi a riportare il codice GIG ove obbligatorio, assegnato e riportato in Premessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione del presente contratto.

Art. 6 - Risultato o prodotto dell'attività e obblighi di riservatezza
L'incaricato dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività é di proprietà della Provincia di Torino, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio; si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

Art. 7 - Incompatibilità
Il professionista accetta l'incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando sotto la propria responsabilità che non ha rapporti di lavoro dipendente con Enti Pubblici, nè altri rapporti incompatibili o di contrasto di interessi con il presente incarico o con la Provincia.

Art. 8 - Revoca dell'incarico e recesso dal contratto
Nel caso di inadempienza o di ritardo nella conduzione dell'incarico, la Provincia si riserva la facoltà di revocare, a semplice avviso - diffida con raccomandata A.R., l'incarico stesso, e pertanto di recedere dal presente contratto.

In caso di ritardo della conduzione dell'incarico superiore a 30 (trenta) giorni, per causa imputabile all'incaricato, la Provincia si intende libera da ogni impegno verso l'incaricato senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.
Le parti convengono che, essendo ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal professionista individuato per il servizio richiesto, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento oggetto del presente contratto, la Provincia, esperita la procedura di cui all'art. 7 della legge n.241/1990, potrà recedere dal presente contratto, qualora il professionista stesso, in conseguenza della completa definizione dei predetti esiti, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, il professionista avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 9 - Foro competente
Per l'eventuale contenzioso, non risolvibile in via amichevole, che dovesse insorgere nell'applicazione del presente contratto é competente il Foro di Torino.

Art. 10 - Spese contrattuali
Le spese del presente contratto sono a carico dell'incaricato.
Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'IVA, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali
Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 12 - Domicilio
Per quanto concerne l'incarico affidatogli, l'incaricato elegge domicilio presso lo Studio Legale GRANDE STEVENS, con sede in via del Carmine n. 2 – 10122 - Torino

Letto, confermato e sottoscritto

Il Dirigente del Servizio Patrimonio
Dott. Giovanni Monterosso
…….

L' incaricato
Avv.to Giuseppe M. Ricci
……..

L' incaricato, Avv.to Giuseppe M. Ricci, dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 7 e 8 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'incaricato
Avv.to Giuseppe M. Ricci
…….

Torino, lì